

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@arubapec.it
- Al **Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati**
segreteria@pec.peritiagrari.it
- Al **Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali**
ufficioprotocollo@conaf.it
- Al **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**
agrotecnici@pecagrotecnici.it
orlandi@pecagrotecnici.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea
aoo.piue@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione
SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

Oggetto: **Chiarimento CGO8: paragrafo 5.5.2 “Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari” della Circolare Condizionalità AGEA 2024 (Prot. n. 65915 del 04.09.2024)**

Con riferimento alla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 65915 del 04.09.2024 si comunica che con riferimento alla CGO8 - “*Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.*”

Smaltimento secondo le prescrizioni previste dalla normativa transitoria

Con riferimento al D. lgs 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006:

Il Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), aveva l'obiettivo di controllare e di tracciare la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali fino al 1 gennaio 2019.

Lo stesso sarà sostituito dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) che è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti.

Per la campagna 2024 si è ancora in una fase di transizione e il legislatore, al fine di evitare un vuoto normativo, ha previsto dal 1° gennaio 2019 una disciplina transitoria tra l’applicazione di Sistri e REN.

In attesa dell’istituzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), la disciplina transitoria prevede che le aziende agricole che prima erano obbligati all’iscrizione al Sistri, quindi con più di 10 dipendenti, continuano a rispettare i **tradizionali adempimenti** previsti

dagli artt. 188-190 e 193 del D. Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010.

In termini pratici, le aziende interessate dovranno:

- provvedere alla tenuta e alla compilazione dei Registri di Carico e Scarico, Formulari;
- effettuare la trasmissione annuale del Modello Unico di Dichiarazione ambientale.

Gli adempimenti possono essere effettuati in formato digitale in virtù dell'art. 194-bis.

Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Vigono le seguenti ulteriori disposizioni:

- le aziende agricole che sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi devono effettuare la registrazione e lo scarico del rifiuto entro 10 giorni lavorativi (D.lgs 152/2006, art. 190, c.3);
- i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento (D.lgs 152/2006, art. 185 bis, c.2 b):
- con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);
o, in alternativa,
- quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno.

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (D.lgs 152/2006, art. 190, c.5)

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)

Firmato digitalmente da: SALVATORE CARFI
Data: 26/11/2024 19:53:00

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0089594 del 27/11/2024